

Codice A1813B

D.D. 2 aprile 2020, n. 906

Concessione demaniale per un attraversamento del Torrente Fandaglia, mediante canaletta in FeZn staffata a valle dell'impalcato del ponte esistente lungo Via Barbania, in Comune di Vauda Canavese (TO). Demanio idrico fluviale - TO.AT.5495 - Autorizzazione Idraulica N. 5415/2020 - Richiedente: ULTRANET S.R.L..



ATTO N. DD-A18 906

DEL 02/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per un attraversamento del Torrente Fandaglia, mediante canaletta in FeZn staffata a valle dell'impalcato del ponte esistente lungo Via Barbania, in Comune di Vauda Canavese (TO). Demanio idrico fluviale - TO.AT.5495 - Autorizzazione Idraulica N. 5415/2020 - Richiedente: ULTRANET S.R.L..

Il Dr. Stefano PIZZOCARO, Amministratore Unico della Ditta ULTRANET S.R.L., con sede in Via Santa Sofia, 27 - 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale/Partita IVA 09166810961, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 20 Gennaio 2020 al n. 2130/A1813B per un attraversamento del Torrente Fandaglia, mediante canaletta in FeZn staffata a valle dell'impalcato del ponte esistente lungo Via Barbania, in Comune di Vauda Canavese (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede lo staffaggio di una canaletta in FeZn, avente sezione 175x70mm e lunghezza 7m, contenente all'interno n.21 minitubi di diametro 14mm, da eseguirsi a valle dell'impalcato del ponte sul Torrente Fandaglia situato lungo Via Barbania in Comune di Vauda

Canavese (TO).

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 6444/A1813B del 13 Febbraio 2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15,16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di VAUDA CANAVESE (TO) è avvenuta dal 14 Febbraio 2020 al 29 Febbraio 2020, numero pubblicazione 38/2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono state presentate osservazioni o opposizioni.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 5415/2020, redatto in data 01 Aprile 2020 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino a seguito di visita di sopralluogo, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato A "Tabella canoni di concessione per pertinenze idrauliche 2019-2021" - Esenzioni - punto 7, della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 206 del 24 Gennaio 2019, i gestori di servizi di comunicazione elettronica di cui al Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" sono esenti dal pagamento dei canoni demaniali e dal versamento di deposito cauzionale.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904
- Art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008
- Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 del D.lgs. 112/1998
- Art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000
- L.R. 12/2004 e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

- Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904, ai soli fini idraulici e nelle more della verifica amministrativa e tecnico-idraulica del ponte interessato dall'attraversamento di che trattasi, la Ditta Ultramet S.R.L. ad eseguire l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'intervento previsto deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di attraversamento in argomento;
- il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto l'intervento in argomento dovrà essere completato, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che i lavori una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori stessi non potessero avere luogo nei termini previsti;
- il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
- l'intervento deve essere realizzato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento

imponendo modifiche all'opera o la sua rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua, o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tale opera fosse ritenuta incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua a seguito della verifica amministrativa e tecnico-idraulica del ponte al quale la tubazione in argomento risulta staffata, ossia, nel caso in cui il ponte medesimo risulti inidoneo e sottodimensionato rispetto al corretto e sicuro deflusso delle portate di massima piena sotto l'impalcato, garantendo un franco minimo calcolato con riferimento alle norme tecniche vigenti;

- k. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- l. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione, compreso l'assenso del proprietario dell'infrastruttura ospitante, che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme;
- m. qualora, come previsto nell'Allegato A della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e amministrativa n. 431 del 23 Febbraio 2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;
- 2. di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Ditta ULTRANET S.R.L. l'occupazione di aree demaniali per un attraversamento del Torrente Fandaglia, mediante canaletta in FeZn staffata a valle dell'impalcato del ponte esistente lungo Via Barbania, in Comune di Vauda Canavese (TO).d), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza ;
- 3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- 4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Allegato A "Tabella canoni di concessione per pertinenze idrauliche 2019-2021" - Esenzioni - punto 7, della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 206 del 24 Gennaio 2019, è esonerato dal pagamento del canone demaniale e dal versamento di deposito cauzionale;
- 5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
- 6. di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti
e Logistica

Codice Fiscale 80087670016

Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino

Pratica TO/LT/5495 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n. del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per la realizzazione di un attraversamento del Torrente Fandaglia, mediante canaletta in FeZn staffata a valle dell'impalcato del ponte esistente lungo Via Barbania, in Comune di Vauda Canavese ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i. recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e s.m.i.), di seguito citato come "Regolamento regionale".

Richiedente:ULTRANET S.R.L con sede in Via Santa Sofia n. 27 – 20122 MILANO
COD.FISC./P.IVA 09166810961 nella persona del dott. Stefano PIZZOCARO, amministratore unico, delegato alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'attraversamento del Torrente Fandaglia, mediante canaletta in FeZn staffata a valle dell'impalcato del ponte esistente lungo Via Barbania, in Comune di Vauda Canavese (To).

La concessione è accordata assumendo che il Concessionario abbia acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni necessari; l'Amministrazione regionale è pertanto sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al Concessionario.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche (autorizzazione idraulica n.5415/2019) ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni 19 con scadenza il 31/12/2038 .

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto

ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2019-2021 della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 206 del 24/01/2019, è esonerato dal pagamento del canone demaniale

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2019-2021 della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e

Amministrativa n. 206 del 24/01/2019, è esonerato è esonerato dal versamento della cauzione-.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale ULTRANET S.R.L con sede in Via Santa Sofia n. 27 – 20122 MILANO COD.FISC./P.IVA 09166810961 nella persona del Dott. Stefano PIZZOCARO, amministratore unico.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario per l'Amministrazione concedente

Amministratore Unico Il Responsabile del Settore

Dott. Stefano PIZZOCARO Dott. For. Elio PULZONI

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)